

FINANZIAMENTI REGIONALI DESTINATI AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Gli amministratori di sostegno di persone residenti nel territorio regionale possono chiedere:

a) il rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulativa, a favore degli amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari (disciplinato dalla lett. e) del c. 1, dell'art. 2, della LR 19/2010).

Destinatari: amministratori di sostegno che assistono persone residenti in Regione.

Oggetto dell'intervento:

- premi relativi a polizze assicurative, stipulate anche in forma cumulativa, espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti dall'attività di amministratore di sostegno;

- quota parte dei premi di altre polizze assicurative espressamente riferita a estensioni alla copertura dei rischi derivanti dall'attività di amministratore di sostegno.

Entità dell'intervento: il rimborso è pari al premio o alla quota parte del premio rimasto a carico di ciascun amministratore fino ad un massimo di 100 euro annui per ciascun amministrato.

L'importo massimo concedibile a ciascun amministratore non può superare i 500 euro annui.

Domande: la domanda di rimborso va presentata **entro il 31 gennaio** di ciascun anno all'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni in cui risiede l'amministrato o, in presenza di più amministrati facenti capo a diversi Enti gestori, a uno degli Enti gestori a scelta dell'amministratore, con riferimento alle spese sostenute nell'anno solare precedente, utilizzando l'apposito modello.

In caso di polizze stipulate in forma cumulativa la domanda può essere presentata dal soggetto giuridico contraente la polizza.

Le domande vengono liquidate in base all'ordine cronologico di presentazione. In caso di insufficienza di fondi le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.

b) un intervento economico su equa indennità per amministrazioni di sostegno qualora il Giudice Tutelare rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato (disciplinato dall'art. 2 bis della LR 19/2010, introdotto dal comma 28 dell'art. 8 della LR 24/2019).

Destinatari: amministratori di sostegno che assistono persone residenti in Regione.

Oggetto dell'intervento: equa indennità riconosciuta dal Giudice Tutelare ai sensi dell' articolo 379 del codice civile nel caso in cui il Giudice rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato.

Entità dell'intervento: L'ammontare dell'intervento economico è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di 800 euro per ciascun amministrato. Qualora l'importo non sia stabilito, è pari a 600 euro per ciascun amministrato. Ciascun amministratore di sostegno può accedere all'intervento regionale per un massimo di cinque amministrati.

In caso di insufficienza dei fondi gli importi suindicati sono proporzionalmente ridotti e possono essere integrati nel corso dell'anno a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.

Domande: le domande vanno presentate all'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di residenza dell'amministrato **entro il 28 febbraio** di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente, utilizzando l'apposito modello.

In allegato i modelli da utilizzare per la presentazione delle domande suddette all'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale "Collinare".

Ulteriori informazioni sono disponibili alla seguente pagina:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA16/#id3>